Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 gennaio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1970, n. **1069.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santa Maria della Misericordia », con sede in Sorrento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'ente comunale di assistenza di Sorrento gestisce l'ospedale civile «S. Maria della Misericordia », con sede nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 24 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Maria della Misericordia » di Sorrento, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 24 marzo 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Maria della Misericordia », con sede in Sorrento (Napoli), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Edificio dell'ospedale civile, adibito al ricovero ed alla cura degli infermi, sito in Sorrento al corso Italia;

Fabbricato sito in Sorrento alla via Pietà n. 27/29 e corso Italia n. 137/139, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 734, foglio n. 11, sub. 1-2-3-4-5-6-7-8-9;

Terraneo sito in Sorrento, alla via Sorelle De Gennaro n. 3-5, individuato in mappa nel foglio n. 1 con le particelle 6-7, proveniente da convenzione stipulata con la ditta E.O. Centro e C. di Sorrento;

B) *Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, arredi ecc. specificati negli elenchi allegati al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

C) *Titoli*:

Titoli del Consorzio di credito delle opere pubbliche 5,50 %, serie speciale delle ferrovie dello Stato, valore nominale complessivo L. 16.250.000; rendita annuale L. 893.750;

Rendita 5 %, valore nominale complessivo L. 143.400, rendita annuale L. 7170;

Prestito redimibile 3,50 %, valore nominale L. 605.000, rendita annua L. 21.175.

Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. **1070.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, concernente il trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino e di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dallo anno accademico 1970-71, centodue posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Rilevata l'opportunità di procedere, come da richiesta delle competenti autorità accademiche, ad una parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, nel senso che il posto assegnato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di botanica venga destinato al raddoppiamento della cattedra di istologia ed embriologia, e che il posto assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze per il raddoppiamento della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario venga destinato al raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di istologia ed embriologia, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di botanica, e che alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di ragioneria generale ed applicata, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1071.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 242 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Anestesia » e in « Allergologia » mutano rispettivamente la denominazione in quelle di « Anestesiologia e rianimazione » e in « Allergologia e immunologia clinica ».

L'art. 253 relativo alla scuola di specializzazione in anestesia, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in anestesiologia e rianimazione

Art. 253. — La durata del corso degli studi è di tre anni.

Le materie di insegnamento impartite nella scuola sono le seguenti:

1° *Anno:*

Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica e fisiologia applicate all'anestesiologia ed alla rianimazione;

Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
— Internato.

2° *Anno*:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
— Internato.

3° *Anno*:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
— Internato.

Numero massimo di iscritti venticinque per anno.

Non è concesso alcun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno per ottenerne il completamento.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970.

Nomina di un membro supplente del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, sulla disciplina dei rapporti tra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1947, n. 27, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1969 registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno successivo, al registro n. 8, foglio n. 119, con il quale è stato costituito il collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti per il quadriennio 1969-1972;

Vista la lettera 28 febbraio 1969, n. 170/SG, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Francesco Mastropasqua, il presidente di sezione dott. Giulio Andreoli quale membro supplente del collegio predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Giulio Andreoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato è nominato membro supplente del collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti in sostituzione del consigliere di Stato dott. Francesco Mastropasqua.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1970
Registro n. 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 229

(12978)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1970.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Tetuan (Marocco).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

In considerazione della opportunità politica e geografica di istituire in Tetuan (Marocco) un vice consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Tetuan (Marocco) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Tangeri e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Tetuan e la sua provincia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1970
Registro n. 314, *foglio n.* 79

(12735)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1970.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede a Torino, approvato con decreto ministeriale 26 maggio 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 28 aprile 1969 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 16 settembre 1970;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, 5, 8, 15, 18, 20, 21, 24, 26 e 28 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede a Torino, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico con sede a Torino.

Art. 4. — L'istituto ha lo scopo di concedere crediti a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, al fine di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro nei relativi territori. Per la realizzazione degli scopi sociali, potrà effettuare tutte le operazioni previste dalle leggi ed autorizzate dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 5.660.000.000 (cinquemiliardiseicentosessantamilioni) ripartito in quote di partecipazione nominative e indivisibili di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

La cessione delle quote è ammessa tra i soli istituti partecipanti e non può aver luogo se non con l'autorizzazione della assemblea dei partecipanti dell'istituto.

Per l'accoglimento di eventuali domande di partecipazione provvede l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data d'invito ed in una unica soluzione.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, coloro che avessero sottoscritto sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 8. — Per il raggiungimento dei propri scopi l'istituto può compiere, nei confronti delle medie e piccole imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, le seguenti operazioni attive:

a) finanziamenti sotto forma di mutui o di aperture di credito, di sovvenzioni cambiarie, di sconto di effetti cambiari, assistiti da garanzia di qualsiasi natura mobiliare ed immobiliare od eccezionalmente da garanzie personali.

Detti finanziamenti potranno essere effettuati ai sensi delle disposizioni di legge presenti e future concernenti gli istituti regionali di mediocredito nei limiti da esse rispettivamente previsti e previa autorizzazione del caso;

b) anticipazioni per l'acquisto di macchinari con garanzia sui macchinari stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2762 del codice civile nonchè finanziamenti, anche sotto forma di sconto, degli effetti derivanti dalle vendite di macchine previste dalle relative leggi;

c) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti o di anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari od azionari nonchè sconto di buoni del tesoro.

A garanzia delle operazioni suddette l'istituto può convenire la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni (art. 2 legge 16 settembre 1960, n. 1016 ed art. 7 legge 15 febbraio 1967, n. 38).

L'istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari;

2) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici ed effettuare le conseguenti operazioni immobiliari e di gestione;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti;

4) partecipare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, ad enti o società anche finanziarie aventi sede o stabilimento nel territorio di cui all'art. 4, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale degli enti e società predetti.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al n. 4) non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del patrimonio dell'istituto quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dallo organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

E' inibito comunque l'esercizio del credito a breve termine e cioè con durata inferiore ad un anno.

Art. 15. — Il presidente dell'istituto è nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri membri per la durata di 3 anni.

Il presidente rappresenta l'istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea degli enti partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 16, ha i poteri per autorizzare la rinunzia agli atti esecutivi, la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, le surrogazioni da consentirsi in favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari eseguiti dall'istituto, la restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'istituto sia totalmente estinto o non sia sorto per non essere stato perfezionato il contratto definitivo di finanziamento.

Il presidente può inoltre, in caso di urgenza, promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdi-

zione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e resistere a quelle promosse contro l'istituto, riferendone al consiglio di amministrazione od al comitato esecutivo in occasione della riunione più prossima.

Il presidente può infine assumere, nell'interesse dell'istituto provvedimenti o determinazioni che presentassero carattere di straordinaria necessità ed urgenza, riferendone al consiglio di amministrazione od al comitato esecutivo, da convocare all'uopo, per la ratifica.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza nomina nel proprio seno oltre al presidente, un vice presidente ed un segretario, per la durata di tre anni.

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le adunanze del consiglio sono convocate a mezzo di lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da indirizzare a tutti i componenti del consiglio ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

Art. 21. — Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato alla assemblea.

Spetta in particolare al consiglio:

a) designare, oltre il presidente, il vice presidente ed il consigliere segretario, di cui agli articoli 15 e 18, un consigliere di amministrazione per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di contemporanea assenza od impedimento di questi ultimi, nonchè designare annualmente i quattro membri elettivi del comitato esecutivo;

b) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare lo ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) nominare il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico e provvedere alle revoche;

d) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti;

e) determinare la competenza del comitato esecutivo;

f) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

g) fissare le condizioni da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelle da corrispondere sulle operazioni passive;

h) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al comitato esecutivo;

i) deliberare sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sull'assenso dell'annotamento di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti effettuati a richiesta dell'istituto, sulla sostituzione di pegni ed altre garanzie, sulle modifiche ai contratti, quando permanga un credito dell'istituto, salvo quanto previsto dall'art. 24, lettera *d*) del primo comma;

l) deliberare sull'emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

m) deliberare sulle aperture di credito e sulle disponibilità in conto corrente concordandone le modalità e le condizioni;

n) deliberare:

su qualsiasi azione giudiziale ed amministrativa da promuoversi e sostenersi in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione;

sulle transazioni e relative modalità;

sull'accettazione di concordati tanto giudiziali che stragiudiziali, sulla designazione di procuratori alle liti o mandatari speciali, per la tutela degli interessi dell'istituto;

sulle rinuncie a giudizi ed a procedimenti esecutivi;

sulla partecipazione dell'istituto a pubblici incanti, conferendo al presidente ed a chi per lui ogni più ampia facoltà per l'esecuzione di quanto deliberato dal consiglio;

o) compilare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione per parte dell'assemblea dei partecipanti;

p) deliberare sull'alienazione dei beni immobili provenienti da subasta;

q) deliberare sui contratti di compra-vendita, di beni mobili ed immobili, di cui all'art. 8 del presente statuto;

r) delegare anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti e categorie di atti a consiglieri, dirigenti, funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente;

s) provvedere in genere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'istituto, ivi comprese le spese straordinarie e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza della assemblea dei partecipanti.

Art. 24. — Il comitato esecutivo sovrintende alla gestione ordinaria dell'istituto e delibera:

a) sulle operazioni di concessione di crediti e sulle relative garanzie entro i limiti di valore e di durata stabiliti dal consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatogli dal consiglio;

c) sulle proposte da presentare al consiglio di amministrazione sulla materia di sua competenza;

d) sulle richieste di cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, rinunzia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sull'assenso all'annotamento della cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti effettuati a richiesta dell'istituto, sulla sostituzione di pegni od altre garanzie, sulle modifiche ai contratti, quando permanga un credito dell'istituto e quando l'operazione fosse stata deliberata nei limiti della sua competenza come pure se si tratta di operazione che inizialmente sia stata di competenza del consiglio di amministrazione ma che, per effetto dei rimborsi effettuati dagli obbligati, rientri, al momento della richiesta, in quella del comitato esecutivo;

e) sulle norme relative alle operazioni di risconto del portafoglio ed alla cessione dei crediti non cambiari ed in genere a qualunque altra operazione con il Mediocredito centrale;

f) sulle spese di carattere ordinario, sui contributi ed oblazioni secondo i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) in via d'urgenza, anche su affari di competenza del consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale il presidente avrà cura di riferirne.

La deliberazione del comitato è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 26 — La direzione dell'istituto è affidata ad un direttore di nomina del consiglio di amministrazione.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè all'esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi ed in genere provvede alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) riferisce al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci;

d) disponde e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti o quanto altro necessiti per il regolare andamento del servizio o per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

e) da pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale entro il 1° trimestre successivo e lo accompagna al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

g) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione può delegare a uno o più funzionari l'incarico di sostituire il direttore in caso di sua temporanea assenza od impedimento. Di fronte ai terzi la firma di chi e delegato a sostituire il direttore costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Parte di dette mansioni potrà, su proposta del direttore, essere dal consiglio delegata anche ad altri dipendenti dell'istituto, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 28. — Sugli utili netti di esercizio sarà anzitutto accantonato il 20 % da destinare al fondo di riserva ordinario.

In secondo luogo verrà remunerato il fondo di dotazione con un'assegnazione di dividendo non superiore al 5 %.

Il 50 % del residuo sarà assegnato al fondo di riserva ordinario.

Il rimanente potrà essere destinato ad una ulteriore assegnazione di dividendo, ad incremento delle riserve ordinarie e straordinarie o di fondi vari, a premi e gratifiche per il personale dell'istituto, alla costituzione ed incremento di un fondo contributi ed oblazioni, nonchè ad un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione dell'istituto per favorire iniziative dirette allo sviluppo od al perfezionamento delle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi dividendo al fondo di dotazione, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(12477)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Dichiarazione di « strada con diritto di precedenza » per due strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 21 gennaio 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali n. 33 « Gatteo » n. 33 - « Prolungamento Gatteo » (dalla strada statale n. 304 al confine con la provincia di Ravenna);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Rimini in data 18 marzo 1970, n. 1933;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso il parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strade con diritto di precedenza » le strade provinciali n. 33 « Gatteo » (dal bivio con la strada statale n. 9 « Emilia », in prossimità dell'abitato di Savignano al bivio con la strada statale n. 304 « di Cesena » in frazione Villalta) - strada provinciale n. 33 « prolungamento Gatteo » (dal bivio con la strada statale n. 304 di « Cesena » al confine con la provincia di Ravenna), con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche *in loco*, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e della inscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.I. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a)* i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto disposto dall'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102 *C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(12786)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(12774)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 dicembre 1970.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1971-72.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968 n. 1407, recante norme regolamentari sulla presentazione delle domande e della documentazione per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle provincie per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica di I e II grado per l'anno scolastico 1971-72, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente provveditore agli studi. Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale, o dall'assessore da essi delegato.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati — e se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine di cui al precedente art. 1 — i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione del competente organo collegiale dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, fornita degli estremi dell'approvazione da parte del competente organo tutorio, fatti salvi i casi in cui, a norma delle disposizioni vigenti, la deliberazione sia diventata egualmente esecutiva; di tale circostanza deve essere dato atto, nella eventualità, a margine della deliberazione. A tal fine si precisa che le deliberazioni che impegnino con principio di spesa continuativa i bilanci futuri dei rispettivi enti sono comunque soggette all'approvazione del competente organo tutorio;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2).

La documentazione incompleta o formalmente irregolare dovrà essere completata o regolarizzata dall'ente che ha presentato la domanda entro il termine di venti giorni dalla ricezione di apposita comunicazione del provveditore agli studi.

Art. 3.

Domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

I comuni e le province rispettivamente competenti che, per le sole domande regolarmente documentate e già presentate negli anni 1969 e 1970, intendano confermare senza alcuna modificazione la domanda stessa ed i relativi impegni, possono far pervenire apposita comunicazione ai provveditori agli studi entro il termine di cui all'art. 1.

Le domande e la documentazione devono essere rinnovate integralmente qualora gli enti predetti modifichino le precedenti richieste.

Nel caso in cui la modificazione si riferisca esclusivamente ai locali e alle loro condizioni igieniche è sufficiente riprodurre soltanto la pianta dei locali ed il relativo certificato sanitario. In quest'ultimo caso è necessaria la conferma della precedente domanda con i relativi impegni (da far pervenire con apposita comunicazione al provveditore agli studi nel termine di cui all'art. 1) sempre che sia relativa a domanda presentata negli anni 1969 e 1970.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi

I provveditori agli studi, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, trasmettono alle competenti direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione tutte le domande ricevute con la relativa documentazione. Nel caso di cui all'ultimo com-

ma dell'art. 2, uniscono alle domande, in attesa del perfezionamento della documentazione, copia della comunicazione ivi prevista. Uniscono inoltre a ciascuna domanda una scheda conforme al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata e inviano copia della scheda stessa anche all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo.

Nello stesso termine trasmettono all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo, alle competenti direzioni generali e all'Ispettorato per la istruzione artistica il piano delle nuove istituzioni ed il prospetto riassuntivo delle priorità. Nella formulazione dei piani istitutivi e dei criteri di priorità, i provveditori agli studi devono tener presente:

a) che il tipo di istituto proposto si coordini con gli altri tipi già funzionanti;

b) che la localizzazione scaturisca da effettive esigenze socio-economiche della zona, comprendente anche più comuni, nell'intento di razionalizzare l'intervento ed i costi relativi;

c) che l'istituzione proposta sia giustificata dalla esistenza nella zona interessata di un prevedibile congruo numero di iscrizioni, tale da garantire il graduale sviluppo della stessa.

Il piano di cui al precedente comma deve comprendere anche le eventuali proposte di fusione e di soppressione e quelle relative a modificazione della aggregazione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Art. 5.

Sezioni staccate e scuole coordinate

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli valgono anche per la istituzione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Art. 6.

Disposizioni particolari per l'istruzione tecnica

Per quanto attiene in particolare al settore dell'istruzione tecnica, devono essere regolarmente istruite e trasmesse al Ministero non soltanto le domande di istituzione di nuovi istituti e di sezioni staccate, limitate al biennio, ma anche quelle di istituzione della terza classe presso istituti o sezioni staccate che già funzionano con il solo biennio.

Roma, addì 28 dicembre 1970

Il Ministro: MISASI

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI .

Proposte di nuove istituzioni per l'anno scolastico 1971-72

COMUNE	Istituzione proposta	Distanza dal più vicino istituto dello stesso tipo (1) Mezzi di comunicazione (2)	Documentazione allegata (3)	Pareri	Parte riservata al Ministero
Nome . . Abitanti n. . Scuole secondarie esistenti nel Comune (4): . . . . . Altre proposte di scuole o istituti dello stesso ordine o di tipo affine alla istituzione di cui alla colonna n. 1: Licenziati di scuola media a.s. 1969-70 n. . Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti) . . . . Alunni frequentanti la 5ª elementare nella zona di afflusso (5) .			1) Domanda ☐ 2) Deliberazione di assunzione degli oneri ☐ 3) Pianta dei locali ☐ 4) Certificato sanitario ☐	1) Del Provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali) . . . . . . 2) Del Consorzio provinciale per la Istruzione tecnica (per le sole istituzioni di istruzione tecnica e professionale)	

Il provveditore agli studi

. . . .

(1) Anche se di altra provincia.

(2) Indicare quali sono i trasporti pubblici che collegano il comune che richiede l'istituzione con la sede più vicina in cui funziona una scuola dello stesso tipo.

(3) Indicare, cancellando con croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(4) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media, indicare soltanto le scuole medie.

(5) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(13115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 12 dicembre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Sergio Zinelli, console onorario del Belgio a Venezia.

(12927)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifica dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2963 in data 14 dicembre 1970 sono state approvate le modifiche agli articoli 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria.

(12895)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Motteggiana

Con decreto del 27 ottobre 1970, n. 464, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Motteggiana (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale 51 di Ha. 4.94.30 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 aprile 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova che fa parte integrante del decreto stesso.

(12923)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rodigo

Con decreto del 27 ottobre 1970, n. 406, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Rodigo (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, mappale 141 di Ha. 0.45.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 aprile 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova che fa parte integrante del decreto stesso.

(12924)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del fiume Mincio in comune di Gazzuolo

Con decreto del 29 luglio 1970, n. 237, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato, posto in aderenza dell'argine maestro del fiume Oglio, in comune di Gazzuolo (Mantova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 161, della superficie di mq. 170 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 febbraio 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12925)

Variante al piano di ricostruzione del comune di Corleto Perticara

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 1970, n. 3409, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Corleto Perticara, vistato in una planimetria in scala 1:500, e relativo alla creazione di una nuova zona di espansione.

(12926)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giampaolo Nissardi, nato a Cagliari l'8 gennaio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari il 7 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12919)

Il dott. Salvatore Sacco, nato a S. Margherita di Belice (Agrigento) il 9 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Palermo il 4 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12920)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 179, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 20 ottobre 1966 dal prof. Giovanni Picciuto, avverso la graduatoria del concorso a seicentosessantacinque posti di preside nelle scuole medie.

(12996)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 175, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 aprile 1967 dal prof. Picrino Ocello, avverso la decisione n. 13020 del 13 ottobre 1966 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha accolto parzialmente il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro la qualifica di sufficiente attribuitagli per l'anno scolastico 1963-64.

(12997)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 181, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 22 maggio 1967 dal prof. Giuseppe Carta, avverso il decreto ministeriale 21 maggio 1966 con il quale gli è stata concessa la retrodatazione della nomina in ruolo del 1° ottobre 1939 quale insegnante elementare, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(12998)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 111 Pubblica istruzione, foglio n. 316, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 settembre 1968 dal sig. Iacopino Ferdinando nell'interesse del figlio Giuseppe avverso la decisione adottata in sede di scrutinio finale del III trimestre dell'anno scolastico 1967-68 dal consiglio di classe della IV classe del liceo scientifico di Palmi, con cui veniva respinto l'alunno Giuseppe Iacopino.

(12999)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 171, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 25 luglio 1967 dal prof. Rosario Cianflone, avverso il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Catanzaro, in accoglimento del ricorso gerarchico proposto dal prof. Strangis Giuseppe, ha revocato la nomina conferita al suddetto prof. Cianflone per l'insegnamento di applicazioni tecniche maschili presso la scuola media di Filadelfia.

(13003)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 29 settembre 1970, n. 6429/4333, registrato alla Corte dei conti in data 2 dicembre 1970, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 197, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 25.731.666 (lire venticinquemilionisettecentotrentunomilaseicentosessantasei) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Castelsilano (Catanzaro), della superficie di ettari 611.10.62 nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 872, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 7.625.000, già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4729/2633 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958) — nella misura di L. 18.106.666.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 16.949.376 (lire sedicimilioninovecentoquarantanovemilatrecentosettantasei).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 35.050.000 (lire trentacinquemilionicinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1970 e n. 73 del 23 marzo 1970.

(12928)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 4 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623 —	623,30	623,42	623,40	623,20	623,05	623,35	623,40	623 —	623,40
Dollaro canadese	615,75	616 —	615,50	615,70	615,10	615,70	615,80	615,70	615,75	615,50
Franco svizzero	144,25	144,35	144,43	144,41	144,30	144,25	144,35	144,41	144,25	144,35
Corona danese	83,24	83,25	83,32	83,30	83,15	83,24	83,295	83,30	83,24	83,25
Corona norvegese	87,35	87,35	87,45	87,39	87,30	87,35	87,35	87,39	87,35	87,40
Corona svedese	120,70	120,70	120,75	120,74	120,50	120,70	120,74	120,74	120,70	120,70
Fiorino olandese	173,28	173,23	173,30	173,315	173,10	173,28	173,35	173,315	173,28	173,25
Franco belga	12,54	12,545	12,55	12,548	12,54	12,54	12,5515	12,548	12,54	12,55
Franco francese	112,83	112,93	112,98	112,94	112,85	112,85	112,95	112,94	112,83	112,95
Lira sterlina	1490,90	1492,15	1492 —	1492,70	1491,50	1490,90	1492,30	1492,70	1490,90	1492,20
Marco germanico	170,74	170,97	171,10	171,09	170,90	170,75	171,15	171,09	170,74	171 —
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,13	24,131	24,14	24,13	24,125	24,131	24,13	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,84	21,84	21,80	21,84	21,85	21,84	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,96	8,96	8,95	8,94	8,956	8,96	8,94	8,96

Media dei titoli del 4 gennaio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,727
» 5 % (Ricostruzione)	87,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,275
» 5 % (Città di Trieste)	86,575
» 5 % (Beni esteri)	86,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,75
» 5,50 % » » 1968-83	84,475
» 5,50 % » » 1969-84	90,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,05
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	96,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,375
Dollaro canadese	615,75
Franco svizzero	144,38
Corona danese	83,297
Corona norvegese	87,37
Corona svedese	120,74
Fiorino olandese	173,332
Franco belga	12,55
Franco francese	112,945
Lira sterlina	1492,50
Marco germanico	171,12
Scellino austriaco	24,128
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	8,958

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere per il mestiere di « fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico e fotogrammetrista riproduttore ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta le necessità di bandire un concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria (ex coeff. 157) nel ruolo dei salariati del Corpo della miniere per il mestiere di « fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico e fotogrammetrista riproduttore », previsto dalla tabella *A*) annessa alla sopracitata legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria (ex coeff. 157) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere per il mestiere di « fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico e fotogrammetrista riproduttore », previsto dalla tabella *A*) annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola elementare, nonchè dell'attestato professionale di fotografo, rilasciato da scuole statali o da istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, o da enti o istituti che organizzano corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio e dell'attestato professionale di fotografo di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che non si tratti di mutilati o invalidi di guerra o categorie assimilate e sempreché siano giudicati alla visita medica, di cui al successivo art. 12 fisicamente idonei a disimpegnare, incondizionatamente, tutte le mansioni inerenti alla qualifica alla quale aspirano, fermo restando il diritto dell'amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 35, a meno che il candidato non appartenga ad una delle seguenti categorie, per le quali si prescinde dal limite massimo di età:

a) operai di ruolo o impiegati civili di ruolo dello Stato;

b) operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90,

c) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) *di cinque anni:*

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge

15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta bollata o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato le prove, dovranno produrre, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il caduto;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, op-

pure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residente all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) i candidati che siano operai o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti dell'amministrazione dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione;

u) gli operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione presso la quale prestavano servizio, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione, di eventuale conferma e di cessazione del rapporto di lavoro, nonchè le note di qualifica riportate;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma del servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

z) i mutilati e gli invalidi di lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi di lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) titolo originale o copia conforme di esso, purchè debitamente autenticata, attestante la qualifica professionale di fotografo.

C) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

Questi ultimi documenti dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

D) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

G) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

H) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.

M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *D*), *G*) e *H*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *D*), *E*), *F*), *G*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *G*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

La commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione, quale presidente, da un funzionario tecnico e da un medico designato dal Ministero.

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta commissione, la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi.

Detta commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano, dagli ammessi, essere attribuite, in prosieguo di tempo, a causa di servizio.

La commissione infine dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza; ai candidati stessi non sono consentite visite di appello.

Art. 13.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra commissione, la quale, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, quarto comma, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o di segretario.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, per la prova di idoneità tecnica.

Art. 14.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 15, lettera *e*) del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà accertato con l'esecuzione di prove pratiche di laboratorio concernenti il funzionamento delle macchine fotografiche in genere e per microfilms, sviluppo, stampa e ritocco; macchine foto riproduttrici e multilith.

Prima dell'inizio delle prove pratiche, i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso delle macchine fotografiche e foto riproduttrici e ad assumere ogni responsabilità per danni alle stesse.

Ciascuna prova pratica di laboratorio sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

L'esecuzione delle prove pratiche di laboratorio non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 15.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova d'idoneità tecnica avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) passaporto;

6) carta d'identità.

Art. 16.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la prova di idoneità tecnica.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 17.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sara formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sara approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le precedenze e preferenze previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, dall'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dalle altre disposizioni legislative vigenti.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di operaio qualificato in prova, 2ª categoria (ex coeff. 157) nel ruolo salariati del Corpo delle miniere, e conseguiranno la nomina ad operaio qualificato dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato.

In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Agli operai di nuova nomina, che dovranno raggiungere la sede loro assegnata, ove dovranno compiere il periodo di prova, saranno rimborsate le spese di viaggio per ferrovia.

Ai suddetti competerà lo stipendio iniziale previsto per la qualifica iniziale di operaio qualificato, 2ª categoria (ex coefficiente 157), oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1970
Registro n. 12, *foglio n.* 115

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (*concorsi*) - Via Molise, 2
ROMA .

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il (1) . . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso . . in prova nella carriera . del ruolo . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . in data . . nonchè dell'attestato professionale di fotografo, conseguito presso . . . in data . . (4);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . (5);

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (6);

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . rilasciato il . . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile: licenziato in data . . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se rilasciato da scuole statali o da istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, o da enti o istituti che organizzano corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(5) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(12659)

Concorso per esami ad un posto di segretario in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per la seta in Cormano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 novembre 1970 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un segretario;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che abbiano il diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o quello per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta

Traduzione dall'italiano in inglese ed in francese di un brano di prosa scelto dalla commissione e traduzione dall'inglese e dal francese in italiano di due brani di prosa scelti dalla commissione.

Prova pratica di dattilografia

Copia di un brano di prosa in lingua italiana.

Prova orale

Traduzione dal francese e dall'inglese di due brani di prosa (uno per ciascuna lingua) scelti dalla commissione e conversazione nelle suddette lingue.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Cormano (Milano), via dei Giovi n. 6, presso la stazione sperimentale per la seta

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inzio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 12 novembre 1970

Il presidente: ZANOTTI

(12860)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti di operaio in prova

Nel Bollettino ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1970, registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 335, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a tre posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria — qualificato — (ex coeff. 157), con la qualifica professionale di tessitore « OP » (riservato ai tessitori di cotone), bandito con decreto ministeriale 13 giugno 1969.

(12738)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio in prova

Nel Bollettino ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1970, registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 336, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 1ª categoria — specializzato — (ex coeff. 167), con la qualifica professionale di: Filatore «M» (riservato ai filatori in lana), bandito con decreto ministeriale 13 giugno 1969.

(12739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali dei candidati risultati vincitori nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 16 maggio 1969, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il decreto in data 17 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 481, recante norma in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento a decorrere dal 10 gennaio 1971 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Carnevale Paolo: Avellino;
2. Corradini Grazia: Cagliari;
3. Vitale Salvatore: Bergamo;
4. Maino Pasquale: Torino;
5. Magistri Francesco: Torino;
6. Benvenuti Roberto: Cremona;
7. Lorefice Silvio: Brescia;
8. Iuliano Roberto: Imperia;
9. Quaranta Mario Rosario: Salerno;
10. Vacchi Tito: Brescia;
11. Silvestrelli Roberto: Ancona;
12. Sforza Michele: Pesaro;
13. Curione Michele: Campobasso;
14. Sabina Canio Giuseppe: Potenza;
15. Antoniello Giuseppe: Bergamo;
16. Giordano Michelino: Benevento;
17. Sciotto Francesco: Isernia;
18. Misericordia Piero Maria: Bergamo;
19. Scala Lucio: Pescara;
20. Laterza Luigi: Torino;
21. Luzio Giuseppa: Novara;
22. Calafato Vincenzo: Alessandria;
23. Sarno Giulio: Cagliari;
24. Rizzo Corallo Filippo: Torino;
25. Atepi Antonino: Como;
26. Garofalo Orazio: Brescia;
27. D'Errico Gerardo: Cremona;
28. Spadavecchia Vittorio: Brescia;
29. Frittelli Antonio: Alessandria;
30. Di Palma Pompea: Milano;
31. Pastore Domenico: Genova;
32. Nuzzi Giuseppe: Torino;
33. Di Gesù Giuseppe: Rieti;
34. Manuele Stelio: Alessandria;
35. Damiano Paride: Chieti;
36. Tartaro Erio: Venezia;
37. Anice Liliana: Cagliari;
38. Gentile Stanislao: Chieti;
39. Gallotta Vito: Trento;
40. Carretta Michele: Pavia;
41. Sciscioli Francesco: Chieti;
42. Chessa Antonino: Ascoli Piceno;
43. Sanna Antonio: Cagliari;
44. Bernardini Romano: Como;
45. Fiorella Aldo: Alessandria;
46. Susinno Filippo: Reggio Calabria;
47. Tubaldi Adriana: Macerata;
48. Pinta Vito: Pavia;
49. Del Monaco Adriano: Isernia;
50. Lucifora Luigi: Pesaro;
51. Viceconte Michele: Cosenza;
52. Giordano Francesco: Rieti;
53. Nicoletti Nicola: Pavia;
54. Ferraris Francesco: Vercelli;
55. Consiglio Vincenzo: Como;
56. Rizzi Rosanna: Alessandria;
57. Cingolani Alberto: Pesaro;
58. Plumari Paolo: Terni;
59. Spadafora Martino: Torino;
60. Silenzio Pasquale: Salerno;
61. Petillo Francesco: Chieti;
62. Console Filippo: Torino;
63. Leone Vincenzo: Chieti;
64. Tombari Giordano: Piacenza;
65. Cerasola Riccardo: Novara;
66. Cavallo Italo: Salerno;
67. Attanasio Michele: Trento;
68. Arcuno Luigi: Asti;
69. Tomassini Umberto: Treviso;
70. Petronzi Lucia: Pesaro;
71. Ricifari Filippo: Chieti;
72. Schiavone Aldo: Torino;
73. Finizio Paolo: Torino;
74. Nanni Franco: Pavia;
75. Bonomo Maria Giuseppa: Pavia;
76. Ambrosini Gianni: Verona;
77. Franchini Grazia in Gentile: Pavia;
78. Lalicata Carmelo: Pavia;
79. Corrado Alfonso: L'Aquila;
80. Calì Raffaello: Como;
81. Zecchetto Luigi: Udine;
82. Tarricone Vittorio: Novara;
83. Porrino Carmine: Trento;
84. Buonsanto Clelia: Alessandria;
85. Camerino Francesco: L'Aquila;
86. Sotgiu Vittorio: Nuoro;
87. Anastasia Leonardo: Torino;
88. Zappaterra Antonio: Mantova;
89. Scuderi Bernardo: Imperia;
90. Castaldo Angelantonio: Torino;
91. Fabbri Adalberto: Belluno;
92. Raia Angelo: Udine;
93. Gaetano Enrico: Rieti;
94. Scorzelli Nicola: Isernia;
95. Cuomo Olindo: Chieti;
96. Intravaia Antonino Santo: Rieti;
97. Varvello Carlo: Torino;
98. Adinolfi Carlo: Trento;
99. Buono Anna Maria: Alessandria;
100. Basso Pasquale: Potenza;
101. Donati Vittorio: Novara;
102. Ciliberto Francesco: Cuneo;
103. Cicchetti Giuseppe: Udine;
104. Prestifilippo Cirimbolo Franco: Novara;

105. Di Fonzo Anna Maria: Pavia;
106. Ferraro Pietro: Novara;
107. Lo Presti Mario: Rieti;
108. Amendolagine Vito: Sondrio;
109. La Civita Franco: L'Aquila;
110. Paparo Antonio: Udine;
111. Ponzio Giuseppe: Rieti;
112. Palmieri Angelo: Chieti;
113. Martelli Renato: Chieti;
114. Plantone Donato: Udine;
115. Dubolino Giuseppe: Cuneo;
116. Primicerio Luigi: Cuneo;
117. Donatelli Francesco: Cuneo;
118. Pepi Francesco: Udine;
119. Cuccia Leoluca: Cuneo;
120. Ulacco Nicola: Chieti;
121. Spiezia Antonio: Chieti;
122. Ribaudo Filippo: Novara;
123. Scollo Sebastiano: Trento;
124. Lovino Elisabetta: Cuneo;
125. Bassi Antonio: Chieti;
126. Rampulla Francesco: Trento;
127. Massi Giuseppe: Teramo;
128. Corradini Emilio: L'Aquila;
129. Corradi Mario: Chieti;
130. Perrone Vincenzo: Cuneo;
131. Giuliani Domenico: Vicenza;
132. Buonomano Giovanni: Sondrio;
133. Maggi Folco: Udine;
134. Modestini Gianfranco: Pescara;
135. Greco Felice: Vicenza;
136. Vacca Luigi: Cagliari;
137. Orofino Domenico: Chieti;
138. Madeddu Franco: Nuoro;
139. Rustichini Marcello: Cuneo;
140. Mureddu Franco: Sassari;
141. Oliva Vittoria: Novara;
142. Del Buono Gaetano: Cuneo;
143. Grisafi Orazio: Vercelli;
144. Puma Gaetano: Udine;
145. Valente Gennaro: Cuneo;
146. Renzi Pierfrancesco: Udine;
147. Pettinato Gaetano: Sondrio;
148. Giambertone Ernesto: Chieti;
149. Imburgia Giacoma: Cuneo;
150. Lombardo Maria: Latina;
151. Ribaudo Giuseppe: Novara;
152. Sireci Gesualdo: Sondrio;
153. Affinità Alessandro: Cagliari;
154. Bagnoli Francesco: Cuneo;
155. Carozza Salvatore: Pavia;
156. Casillo Gaetano: Benevento;
157. Nuzzolo Vincenzo: Sondrio;
158. Nuccio Giuseppe: Torino;
159. Bonanno Francesca: Udine;
160. Savarese Antonio: Belluno;
161. Antoci Aldo: Sassari;
162. De Lucia Antonio: Rieti;
163. Petracca Luigi: Campobasso;
164. Gallina Ennio: Campobasso;
165. Angelelli Enzo: Sassari;
166. Forte Attilio: Nuoro;
167. Armao Salvatore: Nuoro;
168. Colacioppo Saverio: Chieti;
169. Fiorini Silvio: Novara;
170. Catone Giuseppe: Alessandria;
171. D'Alema Antonio: Sassari;
172. Germinario Ugo Sabino: Isernia;
173. Terruso Nazzareno: Cagliari;
174. Laviola Pietro: Sassari;
175. Spinello Francesco: Sassari;
176. Conti Stefano: Udine;
177. D'Onofrio Giovanni: Mantova;
178. Cataldo Rosa Maria nata Puccio: Nuoro;
179 Fontana Fulvio: Nuoro;
180. Aprile Francesco: Novara;
181. Mele Giovanni: Frosinone;
182. Mazzoncini Enrico Maria: Nuoro;
183. Borzi Enrico: Nuoro;
184. Lopardo Luigi: Isernia;
185. Leone Giuseppe: Nuoro;
186. Avesani Mario: Nuoro;
187. Scudieri Giovanni: Nuoro;
188. Francescon Francesco Mario: Belluno;
189. Fiocca Rosina: L'Aquila;
190. Manno Errico, (legge 2 aprile 1965, n. 482): Nuoro;
191. Pellegrini Sergio, (legge 2 aprile 1965, n. 482): Nuoro;
192. Scibilia Antonino, (legge 2 aprile 1965, n. 482): Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(12858)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 10 dicembre 1970).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva di archivio, tabella *R* dell'allegato 1 alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, n. 63 (sessantatre) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: TANASSI

(12980)

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 4° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per titoli ed esami per l'ammissione di cinque ufficiali al quarto corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al quarto corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni, è composta come segue:

magg. gen. S.Te.T. s.p.e. Di Dato Vincenzo, presidente;
colonn. S.Te.T. s.p.e. Cheser Gastone, membro;
colonn. S.Te.T. s.p.e. Loreto Salvatore, membro;
colonn. S.Te.T. s.p.e. Vizzini Gaetano, membro;
consigliere 1ª classe Santoni dott. Alberto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

magg. gen. S.Te.T. s.p.e. Di Dato Vincenzo, presidente;
ten. colonn. S.Te.T. s.p.e. Mazzaggio Renato, membro;
ten. colonn. S.Te.T. s.p.e. Maggiora Aldo, membro;
ten. colonn. S.Te.T. s.p.e. Oretti Francesco, membro;
magg. S.Te.T. s.p.e. Spunticchia Roberto, membro;
prof. Andresciani Venanzio, per l'esame di fisica generale, membro;
prof. Del Pasqua Dario, per l'esame di analisi algebrica infinitesimale e calcolo vettoriale, membro;
prof. Schiaffino Piero, per l'esame di elettronica generale, membro;
prof. Peroni Bruno, per l'esame di radiotecnica generale, membro;
magg. S.Te.T. s.p.e Pesci Giovambattista, segretario senza diritto a voto.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1970
Registro n. 33, *foglio n.* 174

(12806)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1970, n. 23669, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 357, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano, è costituita come segue:

Presidente:
Via dott. ing. Carlo, ispettore generale del genio civile.

Membri:
Mineo dott. ing. Michelangelo, ingegnere capo del genio civile;
Del Pecchia dott. ing. Carlo, ingegnere capo del genio civile;
Diomede prof. Giuseppe, ordinario di costruzioni presso l'istituto tecnico per geometri « Cattaneo » di Milano;
Fontana prof. Giuseppe, ordinario di topografia presso l'istituto tecnico per geometri « Cattaneo », di Milano.

Segretario:
Chirico dott. Giovanni, direttore di sezione dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 600.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero limitatamente a L. 18.000 per l'esercizio finanziario 1970 e per il restante importo di L. 582.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 20 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 196

(12931)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 24047 del 24 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 14, foglio n. 394, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, indetto con decreto ministeriale n. 24047 del 24 giugno 1970, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Braussi dott. ing. Pier Emilio, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Monacelli dott. ing. Pierluigi, ingegnere capo del genio civile;

Bernardi dott. ing. Giorgio, ingegnere capo del genio civile;

Rigoni prof. Alfredo, ordinario di costruzioni presso l'istituto tecnico statale per geometri « Pacinotti » di Bologna;

Ruta prof. Pasquale, ordinario di topografia presso l'istituto tecnico statale per geometri « Pacinotti » di Bologna.

Segretario:

D'Antonio dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 600.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero limitatamente a L. 16.000 per l'esercizio finanziario 1970 e per il restante importo di L. 584.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 11 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 197

(12932)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970 al registro n. 15, foglio n. 69, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1970, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Primavera dott. ing. Mario, ingegnere capo del genio civile.

Membri:

De Cristofaro dott. ing. Giovanni, ingegnere capo del genio civile;

Cassarini dott. ing. Bruno, ingegnere capo del genio civile;

Girardi dott. ing. Francesco, ingegnere capo del genio civile;

Di Fava dott. ing. Eraclio, ingegnere superiore del genio civile.

Segretario:

D'Antonio dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 600.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero limitatamente a L. 16.000 per l'esercizio finanziario 1970 e per il restante importo di L. 584.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 11 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 199

(12933)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nelle Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 22769 dell'11 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1970, registro n. 12, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle Puglie;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnico direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle Puglie, è costituita come appresso:

Presidente:

Casulli dott. Rodolfo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe, ispettore generale del genio civile;

Calabrese dott. ing. Francesco, ingegnere capo del genio civile;

Gerardi prof. Pasquale, incaricato di tecnica delle costruzioni nell'Università di Bari;

Abbrescia prof. Giuseppe, incaricato di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti nell'Università di Bari.

Membri aggiunti:

Alborè prof. Giuseppe, ordinario di lingua tedesca presso l'istituto tecnico commerciale statale « Vivante » di Bari;

Caretto prof.ssa Donatella, ordinaria di lingua inglese presso l'istituto tecnico commerciale statale « Vivante » di Bari.

Segretario:

Palmieri dott. Natale, consigliere di 1ª classe dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 300.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970, limitatamente a L. 10.000 e per il restante importo di L. 290.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 8 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1970
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 195

(12934)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quaranta posti di applicato aggiunto

In data 10 dicembre 1970 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 20 agosto 1968, a quaranta posti di applicato aggiunto nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo.

(12899)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Regione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 237 in data 2 luglio 1969 con il quale è stato indetto un pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1968;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;
Viste le designazioni formulate dall'ordine dei medici della regione;
Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte municipali interessate;
Vista la nota n. M 29152 Serv. AA.GG. in data 2 gennaio 1970 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;
Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti presso i consorzi di St. Vincent e di Brusson alla data del 30 novembre 1968 è costituita come segue:

Presidente:
Dujany dott. Cesare, presidente della Giunta regionale.

Componenti:
Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale;
Favia dott. Arturo, vice prefetto;
Vecchietti prof. dott. Giuseppe, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Rio prof. dott. Franco, direttore primario dell'istituto di assistenza materna ed infantile dell'ente ospedaliero regionale di Aosta;
Dallou Vincenzina, ostetrica condotta.

Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese:
Ferretti prof. Marisa, insegnante di lingua francese;
Artaz prof. Carla, insegnante di lingua francese.

Segretario:
Fosson Francesco, funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni capo consorzio.

Aosta, addì 14 dicembre 1970

Il Presidente: DUJANY

(12886)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 431.4.Sez. III del 4 febbraio 1970, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1969, e quello di riapertura dei termini di pari numero del 27 aprile 1970;
Visti i risultati delle operazioni d'esame e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto 18 settembre 1970, n. 1696/4/Sez. III;
Riconosciuta la regolarità degli atti stessi;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, recante modificazioni alle precedenti disposizioni in materia;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969:

1. Costantini Elvezio	punti	68,890	su 120
2. Pivetta Giuseppe	»	67,195	»
3. Musumeci Sergio	»	66,095	»
4. Sergi Ugo	»	64,159	»
5. Mongillo Domenico	»	64,029	»
6. Zornitta Giovanni	»	63,613	»
7. Sommacal Andrea	»	63,400	»
8. De Franceschi Giovanni	»	62,502	»
9. Schiesaro Nemes	»	61,550	»
10. Spinamano Bruno	»	58,591	»
11. Costa Alcide	»	58,191	»
12. Tellarini Domenico	»	56,130	»
13. Werlick Nello	»	53,422	»
14. Mancuso Sebastiano	»	52,219	»
15. Fain Pier Giovanni	»	51,573	»
16. Gagliano Pasquale	»	51,311	»
17. Granato Alfio	»	45,281	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio della prefettura di Belluno e dei comuni interessati.

Belluno, addì 17 dicembre 1970

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 4574/4/Sez. III, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1969;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le domande dei partecipanti al concorso risultati idonei e le preferenze espresse dagli stessi, nonchè le rinuncie preventive presentate dai vincitori e fatte pervenire all'ufficio dai sindaci dei comuni interessati;

Decreta:

I candidati risultati idonei nel concorso suindicato sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ognuno indicate:
Costantini Elvezio: Cortina d'Ampezzo;
Sommacal Andrea: Borca di Cadore-Vodo di Cadore;
Mancuso Sebastiano: Lamon;
Mongillo Domenico: Rivamonte-Voltago;
De Franceschi Giovanni: Vigo di Cadore-Lorenzago di Cadore;
Werlick Nello: S. Gregorio nelle Alpi;
Gagliano Pasquale: Perarolo di Cadore-Ospitale di Cadore;
Fain Pier Giovanni: Selva di Cadore-Colle S. Lucia;
Granato Alfio: Gosaldo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Belluno e dei comuni interessati.

Belluno, addì 17 dicembre 1970

Il medico provinciale: MAGRÌ

(12929)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2931 in data 18 giugno 1970 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;
Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;
Vista la rinuncia intervenuta per la condotta medica del comune di Monticello d'Alba;
Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Vassura Giovanni;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Vassura Giovanni, nato il 26 giugno 1930 a Uberlandia (Brasile), è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Monticello d'Alba.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Monticello d'Alba, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 15 dicembre 1970

Il medico provinciale: DE LELLIS

(12877)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1970, n. **12.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 1° *dicembre* 1970)

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1970, n. **13.**

Variante al piano regolatore generale del comune di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 1° *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Trento, allegate alla legge provinciale 11 novembre 1968, n. 20, di approvazione di detto piano, è aggiunto il seguente art. 25:

« Articolo 25 — *Deroghe*

Previa deliberazione del consiglio comunale, e subordinatamente al nulla-osta della Giunta provinciale sentita la commissione urbanistica provinciale, possono essere autorizzate dal sindaco per edifici ed impianti pubblici le seguenti deroghe:

1) all'altezza massima, quando si aumenti opportunamente l'area non coperta dalla costruzione;

2) alle prescrizioni di zona, quando si tratti di ampliare, modificare o completare edifici o complessi edilizi già esistenti alla data dell'approvazione del presente piano.

Per edifici e impianti industriali sono ammesse, con le medesime formalità, le deroghe previste al punto 2), con l'osservanza delle prescrizioni contenute all'art. 9. In particolare, per edifici o impianti industriali situati al di fuori delle aree industriali previste dal piano urbanistico provinciale, l'ampliamento è ammesso nei limiti delle aree che risultino di loro pertinenza alla data del 18 novembre 1969, e subordinatamente a giudizio favorevole con riguardo sia a ragioni di assetto urbanistico sia a motivi di molestia e nocività degli impianti.

Per le deroge a favore degli edifici e impianti industriali le domande delle relative licenze edilizie devono pervenire entro il 31 dicembre 1972 e gli ampliamenti non possono interessare aree facenti parte di zone destinate a verde pubblico.

Con l'osservanza delle norme di cui al precedente comma secondo, in quanto applicabili, e delle prescrizioni contenute nell'art. 11, sono ammesse deroghe a favore di aziende artigianali esistenti nelle zone industriali alla data del 18 novembre 1969 ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(12421)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.